



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) GRECO	Presidente
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CAPIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO PAOLO PATTI

Seduta del 07/05/2020

FATTO

Il ricorrente riferisce di essere intestatario di 3 BFP – serie “Q/P” – e di aver diritto al maggior rendimento della serie “P”, non riconosciuto dall’intermediario, con riferimento all’ultimo decennio di fruttuosità dei titoli.

Sulla base di quanto esposto, il ricorrente chiede, in relazione al BFP di lire 500.000 ancora da riscuotere, il maggior rendimento della serie “P” con riferimento all’intera vita del titolo o, in subordine, all’ultimo decennio di fruttuosità. In relazione ai BFP di lire 1 milione e lire 250.000 già riscossi, il maggior rendimento della serie “P” con riferimento all’ultimo decennio di fruttuosità del titolo.

L’intermediario resiste al ricorso, eccependo che la disciplina dei BFP, in quanto meri titoli di legittimazione, si forma sulla base delle risultanze cartolari come integrate dalle pertinenti previsioni normative. Inoltre, osserva che, a seguito dell’apposizione del timbro “Q/P”, la serie di appartenenza è divenuta a tutti gli effetti la serie “Q”, istituita con apposito decreto 13.6.1986, così che il rendimento del buono è stato stimato secondo i saggi di interesse stabiliti dal suddetto decreto. Il timbro “Q/P” non indica il rendimento dell’ultimo decennio del titolo perché, riguardo a questo periodo temporale, non è variato il



meccanismo di calcolo fondato sull'interesse semplice (sebbene il tasso sia sceso al 12% rispetto al 15% della serie P). Rileva inoltre che il decreto 13.6.1986 ha imposto all'intermediario di portare a conoscenza dei sottoscrittori, mediante il timbro in questione, soltanto i nuovi tassi della serie "Q", non anche l'importo delle somme da rimborsare. Al riguardo, e come può notarsi in ogni modulo di BFP, il riferimento ai "tassi" riguarderebbe esclusivamente il primo ventennio del titolo. Infatti, per quanto attiene l'ultimo decennio, ogni modulo di BFP indica soltanto il valore monetario delle somme da rimborsare, riferito a ciascun bimestre. Sostiene, pertanto, che nessun affidamento legittimo può essere stato ingenerato in capo ai ricorrenti circa il diverso rendimento reclamato ora innanzi all'Arbitro. Chiede quindi il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorrente lamenta, con riferimento a 3 BFP della serie "Q/P", il mancato rimborso delle somme spettanti secondo i rendimenti stampigliati sul retro del buono. In particolare, in relazione a 1 BFP ancora da riscuotere (lire 500.000), chiede il maggior rendimento della serie "P" con riferimento all'intera vita del titolo o, in subordine, all'ultimo decennio di fruttuosità. In relazione agli altri 2 BFP, già riscossi (lire 1.000.00 e 250.000), chiede il maggior rendimento della serie "P" con riferimento all'ultimo decennio di fruttuosità dei titoli. L'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

In termini generali, si ricorda che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza civile e dell'Arbitro, *"il collocamento dei buoni dà luogo alla conclusione di un accordo negoziale tra emittente e sottoscrittore e che, nell'ambito di detto accordo, l'intermediario propone al cliente e quest'ultimo accetta di porre in essere un'operazione finanziaria caratterizzata dalle condizioni espressamente indicate sul retro dei buoni oggetto di collocamento, i quali vengono compilati, firmati, bollati e consegnati al sottoscrittore dall'ufficio emittente"* (cfr. Cass., Sez. Un., n. 13979/2007 e, *ex multis*, Coll. di Roma, dec. n. 21224/18).

Tuttavia, è stato precisato che i Buoni Postali Fruttiferi debbono considerarsi meri titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c., privi dei caratteri della astrattezza, incorporazione e letteralità tipici dei titoli di credito (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 27809/2005), di talché *"la regolamentazione del rapporto non ha [...] solo fonte privatistica, essendo integrata ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell'emittente"* (cfr. Coll. di Coordinamento, dec. n. 5674/2013; di recente, Coll. di Roma, dec. n. 19042/18). A ciò consegue che: i) le condizioni contrattuali riportate sul titolo possono essere modificate con provvedimento normativo successivo alla emissione titolo; ii) deve escludersi che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note all'atto della sottoscrizione (cfr. Coll. di Roma, dec. n. 21185/18).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Ciò premesso, l'art. 173 del D.P.R. 156/1973 stabilisce che *"Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie"*.

Secondo un consolidato orientamento dell'Arbitro:

- qualora il decreto modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono, *"si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento relativamente ai rendimenti originari stampigliati sul titolo [...]. In tal caso alla parte ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso"* (cfr., *ex multis*, di recente, Coll. di Roma dec. n. 15200/18);

- per contro, tale affidamento viene meno allorquando il titolo sia stato aggiornato mediante apposizione del timbro recante i nuovi rendimenti, che modificano e superano quelli originari (cfr., *ex multis*, di recente, Coll. di Roma dec. n. 10738/18);

- né i rendimenti possono considerarsi validamente modificati allorquando *"l'intermediario non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno), ingenerando nel sottoscrittore l'affidamento in ordine al non mutamento della regola apposta sul retro del titolo in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al 21° anno"* (v., tra le tante, Coll. di Roma dec. n. 19053/18);

- tale orientamento è stato di recente confermato dal Collegio di Coordinamento, decisione n. 6142 del 3 aprile 2020, chiamato a pronunciarsi con riferimento alla liquidazione dei Buoni della serie "Q/P", emessi utilizzando il modello della serie "P" e sui quali è stato apposto un timbro recante l'indicazione dei nuovi rendimenti dal 1° al 20° anno. In tale occasione il Collegio, mettendo in luce la continuità fra la recente pronuncia delle Sezioni unite di Cassazione n. 3963/2019 rispetto alla precedente Cassazione a Sezioni unite n. 13979/2007, ha pronunciato il seguente principio di diritto: *"Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli"*.

Alla luce degli indicati principi, il ricorso merita di essere accolto. Per il periodo dal 21° al 30° anno, il ricorrente ha diritto al rimborso dei BPF in base ai rendimenti indicati sul retro dei titoli (BFP di lire 1.000.00 e 250.000). Si rileva che il BFP di lire 500.000, non risulta riscosso e dovrà, pertanto, essere integralmente rimborsato secondo i medesimi criteri.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro dei titoli per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall'emissione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

FERNANDO GRECO